

REGIONE PIEMONTE



PROVINCIA DI BIELLA

COMUNE DI COGGIOLA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DETTENZIONE DEI CANI E ALTRI ANIMALI



Approvato con C.C. n. 4 in data 26/03/2007

INDICE

- Articolo 1 – Oggetto del Regolamento**
- Articolo 2 - Detenzione di animali**
- Articolo 3 - Norme contro il maltrattamento animale**
- Articolo 4 – Raccolta delle deiezioni**
- Articolo 5 – Museruole e guinzagli**
- Articolo 6 – Detenzione dei cani all'interno di cortili e/o giardini privati**
- Articolo 7 – Particolari situazioni**
- Articolo 8 – Tutele dall'aggressività esaltata dei cani**
- Articolo 9 – Censimento locale dei cani pericolosi**
- Articolo 10 – Norme di chiusura**
- Articolo 11 – Vigilanza**
- Articolo 12 – Entrata in vigore**

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il Regolamento è finalizzato a tutelare il benessere degli animali presenti nel territorio del Comune e a disciplinare la convivenza tra l'uomo e l'animale.

Art. 2

Detenzione di animali

1. Chi tiene un animale dovrà assicurare la sua buona tenuta, averne cura e rispettare tutte le norme dettate per la sua tutela ed il suo benessere.
2. Gli animali di proprietà e quelli a qualsiasi titolo custoditi dovranno essere accuditi ed alimentati secondo la specie, la razza, l'età e le condizioni di salute. Dovranno essere inoltre fatti visitare e curare da medici veterinari ogniqualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
3. Il privato cittadino possessore dell'animale e le associazioni animaliste che abbiano in affido gli animali devono impegnarsi a:
 - Impedire la proliferazione se non di fronte alla certezza di collocare idoneamente la cucciolata;
 - Informarsi sui metodi più opportuni per il contenimento delle nascite;
 - Sterilizzare i felini che lascino vagare liberi sul territorio.
4. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti e/o custoditi a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze relative alle proprie caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.

Art. 3

Norme contro il maltrattamento animale

E' fatto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali che contrastino con le vigenti disposizioni di legge.

1. E' fatto divieto di abbandonare animali sul territorio del Comune.
2. E' fatto divieto di mettere in atto catture di animali randagi ad eccezione di quelle effettuate dall'A.S.L. e da associazioni protezionistiche a scopo di controllo demografico e per fini zooprofilattici.
3. E' fatto divieto di mettere animali in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari e non provvedere alla periodica pulizia degli ambienti. Il trattamento degli animali d'allevamento è definito dalle vigenti disposizioni di legge sulla protezione degli stessi.
4. E' fatto divieto di svolgere sul territorio del Comune spettacoli o altri intrattenimenti pubblici che comportino maltrattamenti ad animali e che siano contrari alla loro dignità ed al loro rispetto.
5. Chiunque detenga un animale da affezione o accetti di occuparsene è responsabile della sua riproduzione, nonché della custodia, della salute e del benessere della prole.
6. E' fatto divieto di detenere animali che non si possano adattare alla cattività. E', inoltre, vietato detenere animali d'affezione in numero o

condizioni tali da causare problemi di natura igienico-sanitaria ovvero da recare pregiudizio al benessere degli animali stessi.

7. Le trasgressioni ai commi di questo articolo, fatte salve le disposizioni penali in materia, saranno punite con le sanzioni previste dall'articolo 5 della legge 281/91 e dall'articolo 15 della L.R. 34/93.

Art. 4

Raccolta delle deiezioni



1. Sulle aree aperte al pubblico gli accompagnatori sono sempre tenuti:
 - a) alla totale asportazione delle deiezioni lasciate dai cani o da altri animali con successivo smaltimento;
 - b) a fare uso, per l'asportazione, di idonea attrezzatura che devono avere immediatamente disponibile al seguito;
2. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1, lettera a), del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30,00 a € 90,00 oltre alla asportazione delle deiezioni;
3. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1, lettera b), del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 75,00
4. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo:
 - a) i non vedenti con cani guida.
 - b) Chiunque accompagni le mandrie durante la transumanza

Art. 5

Museruole e guinzagli



1. Sulle aree aperte al pubblico gli accompagnatori sono sempre tenuti ad applicare la museruola o il guinzaglio. Per i cani condotti nei locali pubblici e sui mezzi di trasporto pubblici è sempre obbligatorio applicare sia la museruola che il guinzaglio. I proprietari e i detentori di cani a rischio di aggressività devono sempre applicare sia il guinzaglio che la museruola agli animali quando gli stessi si trovano in un qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 150,00
L'importo di tale sanzione è raddoppiata se la violazione viene commessa da proprietari o detentori di cani appartenenti alle razze a rischio individuate dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 12/12/2006 o dai proprietari degli specifici animali pericolosi individuati dall'articolo 7.

Art. 6

Detenzione dei cani all'interno di cortili e/o giardini privati.




Oltre ai divieti di cui al precedente articolo 3:

- 1. E' fatto divieto di detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie, dal freddo e/o dal sole diretto.**
- 2. I cani, se non alla catena, devono essere tenuti all'interno di una area delimitata con una rete metallica o una cancellata avente una altezza dal fondo di calpestio pari almeno al doppio dell'altezza del cane; la superficie dell'eventuale specifico recinto costruito per custodire l'animale deve avere una base di misura non inferiore all'altezza del cane moltiplicato per 25, ogni animale in più comporta un aumento del 50% di tale misura.**
- 3. La rete, e/o cancellata, deve avere caratteristiche citate per tutta la sua lunghezza, non deve essere facilmente scavalcabile e avere una consistenza e una trama tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell'animale.**
- 4. L'eventuale catena deve avere una robustezza e una misura adeguata oltre a possedere un solido ancoraggio, proporzionato alla mole dell'animale.**
- 5. La libertà di movimento dell'animale deve corrispondere alla lunghezza minima della catena. Gli animali che sono tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo e la ciotola dell'acqua e del cibo.**
- 6. In ogni caso i cani alla catena non possono raggiungere, in autonomia, un'area pubblica o di uso pubblico ovvero la proprietà privata di un terzo.**
- 7. All'interno delle proprietà private, indipendentemente dalle dimensioni delle stesse, se queste non sono adeguatamente delimitate, i cani non possono essere tenuti senza guinzaglio, ovvero senza catena, a eccezione degli animali da lavoro e di quelli utilizzati nell'esercizio venatorio, e di quelli accompagnati; in ogni caso l'accompagnatore deve potere, in qualunque momento, controllarne i movimenti.**
- 8. Chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 150,00 fatta salva la possibilità per il Sindaco di emettere ulteriori e necessari provvedimenti.**

Art. 7

Particolari situazioni

1. E' fatto divieto di introdurre cani, anche al guinzaglio e con la museruola, in bar, ristoranti e simili pubblici esercizi e negozi. Sono esentati da questo divieto gli esercenti che intendano ammettere gli animali, nel rispetto della normativa igienica, purché tale facoltà sia ben pubblicizzata all'ingresso dei locali per darne adeguata notizia a tutti i frequentatori del locale.
2. E' vietato trasportare o far stazionare i cani segregati nei bauli chiusi delle auto o farli stazionare all'interno dell'abitacolo dei veicoli esposti al sole.
3. E' vietato condurre cani al guinzaglio con l'accompagnatore che guida un veicolo.
4. Sono vietati gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un cane senza scopi veterinari e in particolare è vietato il taglio della coda, delle orecchie e delle corde vocali.



E' altresì vietato l'addestramento coercitivo dell'animale con uso di strumenti elettrici.

5. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 1 e 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 75,00
6. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 2, 4 e 5 del presente articolo è soggetto, salvo che il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 ad € 300,00
7. In deroga alle diverse previsioni locali, è ammesso, in genere, per parchi e i giardini pubblici con più ingressi, il transito al guinzaglio dei cani sui camminamenti pavimentali. Durante l'attraversamento il conduttore dovrà garantire la costante presenza o prossimità dell'animale sul camminamento.

Art. 8

Tutele dall'aggressività esaltata dei cani.

1. Per predeterminate razze canine ad aggressività esaltata si applica l'Ordinanza del Ministero della Salute del 12/12/2006 che prevede particolari oneri e divieti per la corretta detenzione di questi animali, in particolare:

- a) coloro che non stipulano una polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni causati dal proprio cane contro terzi soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 150,00
- b) coloro che, nonostante il divieto stabilito nell'Ordinanza Ministeriale, detengano o a qualunque titolo accompagnino uno dei cani vietati soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200,00 ad € 600,00

Art. 9

Censimento locale dei cani pericolosi.

1. Si definisce cane con aggressività non controllata quel soggetto che, non provocato, lede o minaccia l'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal detentore dell'animale. Il Comune istituirà un elenco dei cani morsicatori e dei cani con aggressività non controllata rilevati nonché dei cani ad aggressività esaltata di cui all'articolo 7 da comunicare periodicamente aggiornato ai servizi veterinari e agli organi di polizia.
2. L'autorità sanitaria competente, in collaborazione con l'Asl potrà stabilire:
 - a) i criteri per la classificazione del rischio derivante da cani pericolosi e i parametri di rilevazione;
 - b) i percorsi di controllo e di rieducazione per la prevenzione delle morsicature e le prescrizioni atte a controllare e limitare il rischio di aggressione;
 - c) l'obbligo per i proprietari di cani pericolosi di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile.

Art. 10

Norme di chiusura

1. L'Ufficio di Polizia Municipale, annualmente, forma l'elenco dei possessori dei cani individuati dall'Ordinanza Ministeriale di cui al comma 1 dell'articolo 7 e quello dei cani pericolosi di cui all'articolo 8; la Polizia Locale effettua periodicamente dei sopralluoghi a campione per verificare il rispetto del presente regolamento presso i luoghi dove tali animali sono custoditi.

Art. 11

Vigilanza

- 1. Il controllo del rispetto delle indicazioni previste dal presente regolamento spetta a tutti gli organi di vigilanza individuati dalla legge. Possono effettuare controlli in materia anche gli organi di vigilanza volontaria muniti di specifico potere di accertamento in materia ambientale e di qualifica di guardia particolare giurata. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di individuare ulteriori organi deputati al controllo e la vigilanza ma in tal caso occorrerà una specifica individuazione dei poteri e delle facoltà degli agenti preposti.**

Art. 12

Entrata in vigore

- 1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo.**